Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 24/06/2021

FATTO

In data 19/01/2010, la parte ricorrente stipulava il contratto di prestito n.***505 per un montante lordo finanziato di euro 18.600,00, da rimborsare in 120 rate di euro 155,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile.
Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 200,00 per commissioni finanziarie, di euro 250,00 per commissioni finanziatore, di euro 651,00 per oneri assicurativi e di euro 480,00 per commissioni finanziatore. Il ricorrente, ottenuto il conteggio estintivo del finanziamento il 16/05/2014, ha estinto lo stesso finanziamento allo scadere della 51 rata e in sede di conteggio estintivo ha ricevuto dall'intermediario rimborsi per euro 172,21.
In data 21/03/2014 parte ricorrente stipulava il contratto di prestito n.***881, sempre con l'intermediario resistente, per un montante lordo finanziato di euro 18.000,00, da rimborsare in 120 rate di euro 150,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile.
Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 350,00 per commissioni finanziarie, di euro 250,00 per commissioni di mediazione e di euro 300,00 per commissioni finanziatore. Il ricorrente, ottenuto il conteggio estintivo del finanziamento il 07/06/2018, ha estinto tale

finanziamento allo scadere della 49 rata e ricevuto dall'intermediario rimborsi per euro 133,74 al momento del conteggio estintivo.

Il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 e della successiva decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento - la somma di euro 679,37 per il contratto ***505 e 398,76 per il contratto ***881 a titolo di rimborso oneri non goduti oltre interessi dal reclamo al soddisfo e spese legali e della procedura.
Costituitosi, l'intermediario convenuto ha dedotto l'irrilevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18, eccependo la natura up front delle commissioni di intermediazione e delle commissioni accessorie, in quanto volte a remunerare attività tutte propedeutiche alla stipula del contratto. Con riguardo agli oneri assicurativi, finanziamento n.***505, il resistente nelle proprie controdeduzioni sostiene che a dover retrocedere l'importo è la Compagnia Assicurativa, la quale ha rimborsato euro 236,39 in data 21/01/2015 ed euro 143,40 in data 13/04/2021. Ritiene, pertanto, l'intermediario che parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta..

DIRITTO

1)La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring).
E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:
"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea,immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito,compresi i costi up front".
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Con riferimento a quanto dichiarato dall'intermediario in merito al rimborso di euro 236,39 in data 21.01.2015 ed euro 143,40 in data 13.04.2021427,33 da parte della Compagnia assicurativa non vi è alcuna contestazione del ricorrente e dalla documentazione prodotta non si desume, altresì, la conoscenza ex ante di un criterio di rimborso alternativo al pro rata.

2) Il contratto n.***505, stipulato in data 19/01/2010, è stato estinto in corrispondenza della rata n.51, sulla base del conteggio estintivo in atti.
Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	5,77%					
Denominazione		% rapportata al TAN	35,88%					
Commissioni finanziatore				200,00 €	Up front	71,76 €		71,76 €
Commissioni finanziatore				250,00 €	Up front	89,70 €		89,70 €
Commissioni finanziatore				480,00 €	Recurring	276,00 €	172,21 €	103,79 €
Assicurazione rischio vita				651,00 €	Recurring	374,33 €	379,79 €	-5,46 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					259,79 €

Con riferimento al contratto n.***881, stipulato in data 21/03/2014, e estinto in corrispondenza della rata n.49, sulla base del conteggio estintivo in atti, il Collegio, in linea

con il richiamato orientamento, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	6,58%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,21%					
Commissioni finanziatore				350,00 €	Recurring	207,08 €	133,74 €	73,34 €
Commissioni finanziatore				300,00 €	Up front	114,63 €		114,63 €
Commissioni finanziatore				250,00 €	Up front	95,53 €		95,53 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					283,50 €

3) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 543,29, oltre interessi legali a far data dal reclamo e il rigetto della domanda di rimborso delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 543,29, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI